

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1648):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) il 15 novembre 1993.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 novembre 1993, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 novembre 1993.

Esaminato dalla 1ª commissione il 24 novembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 30 novembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3430):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 1º dicembre 1993, con pareri delle commissioni II, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 dicembre 1993.

Esaminato dalla I commissione il 16 dicembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 12 gennaio 1994.

94G0033

LEGGE 14 gennaio 1994, n. 20.

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Azione di responsabilità

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza

Art. 2.

Giudizi di conto

1. Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione.

Art. 3.

Norme in materia di controllo della Corte dei conti

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);

e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

1) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richiama di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se la sezione del controllo non ne dichiara l'illegittimità o non adotta ordinanza istruttoria. In tale ultimo caso la sezione del controllo si pronuncia definitivamente nei trenta giorni successivi dal ricevimento degli elementi da essa richiesti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; può altresì pronunciarsi sulla legittimità di singoli atti delle amministrazioni dello Stato. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è costituita dai presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo preventivo e successivo e dai magistrati assegnati agli uffici di controllo. Essa delibera suddividendosi in collegi di sette magistrati determinati annualmente con riferimento a tipologie del controllo, settori e materie.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.

Art. 4.

Autonomia finanziaria

1. La Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese.

2. A decorrere dall'anno 1995, la Corte dei conti provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Segreterie delle sezioni riunite e della procura generale

1. Alla segreteria delle sezioni riunite e della procura generale è preposto rispettivamente un dirigente generale di livello C.

Art. 6.

Applicazione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I principi da esse desumibili costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 7.

Consiglio di presidenza

1. I componenti del consiglio di presidenza della Corte dei conti nominati dai Presidenti delle Camere decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e non possono essere né prorogati, né confermati.

Art. 8.

Sanatoria ed entrata in vigore

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, nonché le attività poste in essere e le pronunce giurisdizionali rese, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 marzo 1993, n. 54, 15 maggio 1993, n. 143, 17 luglio 1993, n. 232, 14 settembre 1993, n. 359, e 15 novembre 1993, n. 453.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 14 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— Il testo degli articoli 27 e 29 del R.D. n. 1038/1933 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti) è il seguente:

«Art. 27. — I conti sono depositati nella segreteria della sezione competente, che li trasmette al primo referendum o referendum designato quale relatore dal presidente».

«Art. 29. — La relazione sul conto conclude o per il discharge del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio o risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, o infine per i provvedimenti interlocutori che il relatore medesimo giudichi opportuno».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 51 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come da ultimo sostituito dall'art. 18 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470, è il seguente:

«Art. 51 (Procedimento di contrattazione) — 1. L'Agenzia di cui all'art. 50, entro cinque giorni dalla conclusione delle trattative, trasmette al Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, il testo concordato dei contratti collettivi nazionali di cui agli articoli 45 e 46, corredato da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonché la quantificazione complessiva della spesa diretta e indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata. Il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata: Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è sottoposta al controllo della Corte dei conti, la quale ne verifica la legittimità e la compatibilità economica entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi.

3. Per i contratti collettivi decentrati, la sottoscrizione da parte delle amministrazioni pubbliche è autorizzata, nei quindici giorni successivi alla conclusione delle trattative, nei limiti di cui all'art. 45, comma 4, con atto dell'organo di vertice previsto dai rispettivi ordinamenti. L'autorizzazione alla sottoscrizione è sottoposta al controllo preventivo degli organi competenti secondo le norme vigenti, che deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere all'Agenzia di cui all'art. 50, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro, copia dei contratti collettivi decentrati. Non può essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi decentrati che comportano, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal contratto collettivo nazionale.

4. Non può essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione dei contratti collettivi che comportano, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei contratti, in particolare con effetto della decorrenza dei benefici a regime».

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 742/1969 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) è il seguente:

«Art. 1. — Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'art. 201 del codice di procedura penale».

La Corte costituzionale, con sentenza 7 febbraio 1985, n. 40 (*Gazzetta Ufficiale* 29 febbraio 1985, n. 44-bis), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 1, nella parte di cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applica anche al termine di cui all'art. 5, primo e secondo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359. La stessa Corte, con sentenza 22 maggio 1987, n. 255 (*Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1987, n. 29 - 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di cui all'art. 19, comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 («Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata») nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 («Norme per la edificabilità dei suoli»). Con altra sentenza 22 maggio 1987, n. 278 (*Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1987, n. 31 - 1ª serie speciale), la medesima Corte ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale, relativamente ai processi militari in tempo di pace. Con altra sentenza ancora 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 49 (*Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1990, n. 6 - 1ª serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio. La Corte, con sentenza 21-29 luglio 1992, n. 380 (*Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1992, n. 33 - 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, nella parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini si applichi anche a quello stabilito per ricorrere, avverso le delibere dei consigli provinciali, al Consiglio nazionale degli architetti.

— Il D.L. n. 786/1981 reca: «Disposizioni in materia di finanza locale».

— La legge n. 259/1958 reca: «Partecipazioni della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria».

— Il testo del comma 4 dell'art. 2 del D.L. n. 453/1993 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) è il seguente: «4. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'art. 74 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte dei conti, per l'esercizio delle sue attribuzioni, può altresì delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

— Il D.Lgs. n. 39/1983 reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il testo dell'art. 166 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) è il seguente:

«Art. 166 (*Modifiche di procedure*). — I decreti di cui al titolo II, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, acquistano immediata efficacia ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute; i decreti concessivi sono trasmessi alla Corte dei conti per il riscontro in via successiva.

I controlli di legge sui decreti emessi ai fini del trattamento di quiescenza a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro sono effettuati in via successiva».

— Il testo dell'art. 24 del R.D. n. 1214/1934, così come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, è il seguente:

«Art. 24. — Qualora il consigliere delegato al controllo, dopo che sia stata sentita l'amministrazione interessata, ritenga che un atto o decreto non debba essere ammesso al visto o alla registrazione, lo trasmette al presidente della Corte, informandone nel tempo stesso il competente presidente di sezione addetto al coordinamento. Il presidente della Corte, udito il consigliere, promuove, nel più breve termine, una pronuncia motivata della sezione di controllo costituita dal presidente della Corte, che la presiede, dai presidenti di sezione addetti al coordinamento del controllo e dai consiglieri di cui al primo comma dell'art. 22.

Al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente, il presidente della Corte può, su segnalazione del consigliere delegato al controllo o del presidente di sezione addetto al coordinamento o dell'amministrazione interessata o di ufficio, deferire alla sezione come sopra costituita la pronuncia sul visto e la registrazione degli atti o decreti ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

Nei casi di cui ai precedenti comma, del deferimento alla sezione di controllo è data comunicazione scritta all'amministrazione interessata e a quella del Tesoro per quanto la riguarda. Queste possono presentare deduzioni e farsi rappresentare avanti la sezione stessa da funzionari di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione o equiparato.

Le stesse norme si applicano per gli atti o decreti di competenza delle delegazioni della Corte dei conti per la regione sarda e per la regione Trentino-Alto Adige e degli uffici distaccati della Corte stessa presso il Magistrato delle acque in Venezia e i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

Per gli atti o decreti di competenza della sezione di controllo per la Regione siciliana spetta al presidente di essa il deferimento alla sezione regionale nei casi previsti dal primo comma del presente articolo e al presidente della Corte dei conti il deferimento alla sezione centrale di controllo nei casi in cui al secondo comma».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

«Art. 117. — La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

Nota all'art. 8:

— I DD.LL. n. 5/1993, n. 143/1993, n. 232/1993 e n. 359/1993 recanti: «Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa», non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 1993, n. 166 del 17 luglio 1993, n. 217 del 15 settembre 1993, e n. 268 del 15 novembre 1993). Il D.L. n. 453/1993 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 19, riportata in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 4.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1656):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) il 17 novembre 1993.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 23 novembre 1993, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 24, 25 novembre 1993; 1º dicembre 1993 e approvato il 16 dicembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3527):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 12 gennaio 1994, con pareri delle commissioni II, V e XI.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 12 gennaio 1994.

94G0034

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

12 gennaio 1994.

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di rappresentatività sindacale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 ed 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 1 emessa in data 11 gennaio 1994 e depositata in cancelleria in data 12 gennaio 1994 — comunicata in data 12 gennaio 1994, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

È indetto il referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993, serie generale, limitatamente all'art. 47 (rappresentatività sindacale) nel testo risultante per effetto della sentenza 30 luglio 1993, n. 359, della Corte costituzionale e della modificazione apportata dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 1994.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

94A0229

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 gennaio 1994.

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 ed 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 1 emessa in data 11 gennaio 1994 e depositata in cancelleria in data 12 gennaio 1994 — comunicata in data 12 gennaio 1994, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia:

Decreta:

È indetto il referendum popolare per l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento», limitatamente alla parte contenuta nell'art. 19, primo comma, e precisamente le parole:

«nell'ambito:

a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.»

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 1994.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

94A0236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 gennaio 1994.

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione della lettera a) e parzialmente della lettera b) dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 ed 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 1 emessa in data 11 gennaio 1994 e depositata in cancelleria in data 12 gennaio 1994 — comunicata in data 12 gennaio 1994, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia:

Decreta:

È indetto il referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 19, primo comma, lettera a): «a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;», nonché lettera b) limitatamente alla lettera «b)», alle parole «non affiliate alle predette confederazioni» e alle parole «nazionali o provinciali», della legge 20 maggio 1970, n. 300 «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 1994.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

94A0231